

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN. _____
N. <u>87181</u>
N. _____

Nella persona della dott.ssa Marina CARETTA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 3394/C/2017 R.G.C. decisa con dispositivo letto all'udienza del 7 settembre 2017, promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 8 giugno 2017 a pedissequo decreto

DA

nata a \_\_\_\_\_ il

e residente a \_\_\_\_\_

rappresentata e difesa dall'avv. Gino Zambianco del Foro di Treviso (C.F. ZMBGNI54T15A471A), fax 0423/948970 e PEC: [ginozambianco@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:ginozambianco@pec.ordineavvocatitreviso.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Fonte (TV) via Asolana n. 51, come da mandato a margine del ricorso;

- RICORRENTE -

CONTRO

DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A in persona del legale rappresentante p.t. e contro il COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA in persona del Sindaco pro tempore;

- RESISTENTE -

Oggetto: Opposizione avverso verbale n. 57675 redatto in data 10/04/2017 dalla Polizia Locale di Carmignano di Brenta per violazione dell'art. 142 c. 8 del C.d.S..

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:

All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 7 settembre 2017:

“Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle varie allegazioni difensive di cui al proprio ricorso dd. 1/6/2017, rileva altresì che controparte non ha fornito prova della omologazione, approvazione e taratura dell'apparecchiatura di cui al verbale di contestazione oggetto del presente ricorso. Chiede pertanto l'accoglimento del ricorso, con spese rifuse”.

CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: NULLA.

## FATTO E DIRITTO CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Nei motivi di ricorso, la \_\_\_\_\_ ha dedotto ed argomentato : 1) Insussistenza della condotta materiale. Mancanza di prova dell'asserita condotta materiale. Illegalità dell'apparecchiatura per mancata garanzia di perfetta funzionalità della stessa per assenza di: omologazione, approvazione e taratura. Conseguente illegittimità del provvedimento amministrativo.

Nei motivi 2) e 3) ha prodotto argomentazioni in ordine a alla mancata garanzia di perfetta funzionalità anche per alcuni aspetti di carattere funzionale (esposizione continuativa all'aperto dell'apparecchiatura), al motivo 4) sulle differenze terminologiche e giuridiche tra approvazione e omologazione, sulla omessa omologazione del software (motivo 5) e sulla omessa omologazione e marcatura CE (motivo 6), ed infine sulla mancata classificazione del tratto di strada ove è stata installata l'apparecchiatura.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 27 luglio 2017, il procuratore della ricorrente, riportandosi ai motivi ed alla documentazione in atti, rileva la mancata costituzione da parte dell'Ente resistente, mancante anche del deposito della documentazione ordinata dal Giudice, giusto decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e pertanto chiede di essere autorizzato a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

Il Giudice dispone il rinvio per tali incumbenti all'udienza del 7 settembre 2017, nella quale precisate le conclusioni come sopra riportate, il Giudice di Pace dà lettura del dispositivo allegato in atti.

Nel merito, il procuratore evidenzia che l'asserito eccesso di velocità veniva rilevato in data 10 aprile 2017 sulla SS. 53 Km. 13 + 646 Dir. Treviso ove vige il limite di velocità di 70 Km. orari, con velocità netta accertata di 90, 26 Km/orari nel Comune di Carmignano di Brenta, mediante apparecchiatura PASCV matricola 1510040014, a sua volta asseritamente omologata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1565 del 06/02/2014.

Precisa anche che nel caso di cui trattasi l'Amministrazione non ha fornito prova dell'illecito, ragione per cui il Giudice deve emettere pronuncia di accoglimento del ricorso, pienamente motivata anche sulla base della richiesta della ricorrente di documenti datata 23/5/2017, rimasta inevasa e priva di riscontro (doc. 2).

Riassumendo, nelle motivazioni di doglianza della ricorrente, vi è la



constatazione che la velocità indicata dagli organi accertatori difetta dei requisiti di certezza ed inficia il procedimento di accertamento perché l'apparecchiatura utilizzata non ha un prototipo omologato ed altresì mancano sia l'approvazione dello strumento installato che la sua taratura, dato anche che tali informazioni sono già state oggetto di inutile richiesta datata 23/5/2017.

Il Giudice non può non avallare tale evidenza, poiché nemmeno il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, corredato dell'ordine di depositare entro i dieci giorni precedenti l'udienza la documentazione relativa all'accertamento, è stata minimamente riscontrata dagli organi accertatori del Comune di riferimento.

All'esito della istruttoria documentale espletata in corso di causa, può dirsi pertanto che sono risultate confermate le doglianze indicate dalla ricorrente ad esclusione delle violazioni contestate, per il motivo valutato assorbente della mancata allegazione della omologazione e taratura dello strumento, e per l'effetto, la domanda dell'opponente va accolta, con conseguente annullamento del verbale n. 57675 redatto in data 10/02/2017 dalla Polizia Locale di Carmignano di Brenta per violazione dell'art. 142 c. 8 del C.d.S..

Le spese di causa, quantificate come in dispositivo, debbono essere poste a carico dell'Amministrazione risultata soccombente, mentre va dichiarata l'immediata eseguibilità della sentenza, ai sensi di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Ogni altra domanda, deduzione ed eccezione respinta, visto l'art. 7 D.lgs. 150/2011,

ACCOGLIE

L'opposizione formulata da \_\_\_\_\_ e per l'effetto,

ANNULLA

Il provvedimento impugnato (verbale n. 57675 redatto in data 10/04/2017 per violazione dell'art. 142 c. 8 del C.d.S., dalla P.L. di Carmignano di Brenta ).

Pone a carico del Comune resistente, in ragione della soccombenza, le spese di causa, quantificate in Euro 150,00 per compensi ed Euro 43,00 per spese anticipate, oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente eseguibile.

Padova, 7/9/2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 22 SET. 2017

Il Giudice di Pace